



CORTE DEI CONTI

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2021

CERIMONIA DI INSEDIAMENTO DEL
PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Guido Carlino
Presidente della Corte dei conti



Roma, 19 febbraio 2021
Aula delle Sezioni riunite





CORTE DEI CONTI

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2021

**CERIMONIA DI INSEDIAMENTO DEL
PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI**

Guido Carlino
Presidente della Corte dei conti

Roma, 19 febbraio 2021
Aula delle Sezioni riunite

Signor Presidente della Repubblica, Autorità, Signore e Signori.

L'odierna cerimonia si svolge in un contesto particolarmente difficile a causa dell'emergenza sanitaria in atto nel Paese; esprimo vicinanza a tutti coloro che sono stati duramente colpiti dall'epidemia e gratitudine nei confronti di chi continua ad operare, in condizioni di grande difficoltà e con estremo sacrificio, per garantire la salute e la sicurezza di tutti.

Come Ella ha più volte ricordato, Signor Presidente della Repubblica, in questo momento occorre responsabilità collettiva, perché tutti, indistintamente, siamo chiamati a dare il nostro apporto per arginare le conseguenze della pandemia e per consentire la ripresa economica.

Il quadro economico generale è pesantemente condizionato dall'evento pandemico, che continua ad assumere connotazioni gravi e che non appare ancora di rapida risoluzione.

Nondimeno, pur nella critica situazione economica, finanziaria e sociale, vanno colte le opportunità offerte dal nuovo Quadro finanziario pluriennale dell'UE 2021-2027 che,

integrato dal Next Generation EU (NGEU - Recovery Fund), costituisce il motore per rilanciare, nei prossimi anni, le economie dei Paesi membri.

La Corte dei conti, in sede di audizione dinanzi alle competenti Commissioni parlamentari, ha espresso le proprie considerazioni sui contenuti della proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), recentemente presentata al Parlamento, rilevando, tra l'altro, che le iniziative individuate potranno essere utilmente attuate nella consapevolezza che può esservi ripresa solo in presenza di trasparenza, legalità finanziaria e controlli che garantiscano la realizzazione dei programmi finanziati.

Al riguardo devo assicurare che la Corte dei conti, così come ha fatto nelle difficili fasi dell'attuazione, da parte delle autorità preposte, delle misure urgenti di sostegno all'economia e al lavoro, connesse all'emergenza epidemiologica, anche in quelle della ripresa continuerà a svolgere, con autonomia e indipendenza, le proprie funzioni di referto, controllo e giurisdizione, tutte finalizzate, in modo sinergico, a garantire l'uso corretto e proficuo delle risorse pubbliche e il rispetto della normativa, nazionale e sovranazionale, in materia di gestioni pubbliche.

Gli sforzi compiuti nell'immediatezza dell'emergenza hanno richiesto doti di adattabilità al cambiamento e di riorganizzazione da parte di tutti.

Anche la Corte dei conti ha adeguato le modalità lavorative, assolvendo con efficienza alle funzioni pubbliche affidatele. Tutto ciò è avvenuto, in coerenza con la legislazione emergenziale, mediante la tempestiva adozione di provvedimenti organizzativi che hanno consentito l'espletamento, anche a distanza, delle attività preprocessuali, delle udienze e delle adunanze, grazie alle risorse tecnologiche predisposte per le modalità di lavoro da remoto, nella doverosa attenzione alla sicurezza e all'affidabilità dei sistemi informativi e nel rispetto delle garanzie previste per i destinatari della nostra azione.

Un'analitica descrizione delle attività svolte dalla Corte nell'anno trascorso è contenuta nella Relazione scritta, oggi presentata, che offre una sintesi dei principali esiti affidati a sentenze, delibere, referti e rapporti.

Qui desidero formulare soltanto qualche riflessione di carattere generale con riguardo, soprattutto, al ruolo del nostro Istituto inteso a dare risposta alle molteplici esigenze del Paese, anche in questo difficile momento.

Le plurime funzioni e l'articolazione territoriale della Corte dei conti le permettono di essere un osservatorio privilegiato sulle attività delle amministrazioni centrali e locali, così da rappresentare, anche in un'ottica di prevenzione, un avamposto per promuovere la legalità finanziaria.

Vi è il rischio che molti, per motivi criminosi, possano trarre vantaggio dalla pandemia.

In tale ambito, è determinante il ruolo che la Corte dei conti svolgerà per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione e repressione dei fenomeni di dispersione delle risorse pubbliche, che vanificano le politiche di bilancio e la possibilità di erogare servizi pubblici di qualità, con ulteriore aggravio per i cittadini e le imprese.

La Corte dei conti ha, infatti, il compito di garantire gli interessi della collettività, poiché soltanto un uso corretto delle risorse pubbliche assicura la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi necessari per soddisfare i diritti sociali, primo fra tutti quello alla salute, oggi più che mai di rilievo. La via della legalità finanziaria conduce infatti alla promozione dell'uguaglianza sostanziale e all'effettiva tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione.

La Corte costituzionale ha in proposito riconosciuto al bilancio il valore di “bene pubblico”, quale strumento per dare certezza alle scelte in materia economica e finanziaria e per consentire il soddisfacimento degli interessi della comunità, nel bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche (Corte cost., sentenza n. 184/2016).

Il garante di tale bene è proprio la Corte dei conti ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione.

Va sottolineato che l’architettura istituzionale, che cointesta le funzioni giurisdizionali e di controllo alla Corte dei conti, è coerente con il percorso normativo sviluppatosi a seguito delle riforme costituzionali, che da un lato hanno delineato un nuovo assetto dei livelli di governo in senso autonomistico e, dall’altro, hanno attribuito rilevanza costituzionale al principio dell’equilibrio del bilancio, correlato a un vincolo di sostenibilità del debito dell’intero aggregato delle pubbliche amministrazioni.

Tali riforme postulano la necessità di una magistratura imparziale e terza, cui sia rimessa, in sede giurisdizionale, la competenza a intercettare i fenomeni di spreco delle risorse della collettività, adottando decisioni che assicurino il

riequilibrio del patrimonio pubblico e, in sede di controllo, la verifica della legalità e della regolarità delle gestioni finanziarie, nonché il rispetto dei vincoli che derivano dall'appartenenza all'Unione europea.

La giurisdizione contabile è stata caratterizzata negli ultimi anni dalla puntuale definizione dei propri confini, grazie a lungimiranti arresti giurisprudenziali, condivisi anche dalla Corte di cassazione, ed è stata finalmente dotata di una disciplina processuale che, nel quadro dei principi del giusto processo, ha contemperato il rispetto delle garanzie difensive con le esigenze di tutela degli interessi pubblici.

Fondamentale è il ruolo del pubblico ministero, chiamato a intercettare condotte illecite, pregiudizievoli per l'erario, che mettono in crisi la capacità dell'amministrazione di rendere effettivi per i cittadini quei diritti (salute, istruzione, lavoro, assistenza) imprescindibili per la fruizione dei beni comuni e per la partecipazione alla vita politica.

L'azione di contrasto ai fenomeni di dispersione delle risorse pubbliche si confronta, tuttavia, con un sistema normativo costituito da disposizioni stratificate nel tempo e con la complessità delle procedure amministrative, che spesso

determinano aggravii per il cittadino e *deficit* di trasparenza. Tali criticità, come l'esperienza della Corte dei conti insegna, agevolano la realizzazione di fenomeni distrattivi delle risorse pubbliche o di inefficace impiego delle stesse.

Difatti, la presenza di una normativa complessa, l'inadeguata preparazione di taluni pubblici dipendenti e, in alcuni casi, la noncuranza nel perseguimento del bene comune, producono remore o inerzie nell'azione amministrativa. È pertanto necessario un rinnovato impegno nella semplificazione della normativa, nello snellimento delle procedure, nella prevenzione e nel contrasto dei conflitti di interesse nella gestione pubblica.

La crisi del principio di certezza del diritto, dovuta alla crescente complessità del sistema normativo, va inoltre contrastata, in relazione alle specifiche competenze dell'Istituto, non solo mediante il costante esercizio della funzione di nomofilachia interna, ma anche attraverso la cooperazione tra le Corti superiori nazionali e sovranazionali, per consentire la formulazione di regole comuni intese a soddisfare esigenze di giustizia e ad assicurare un ordinato e crescente sviluppo del Paese.

Il sistema della responsabilità amministrativa, incentrato sul dolo e sulla colpa grave quali criteri di valutazione della esigibilità degli standard di diligenza, ha raggiunto un punto di equilibrio, in armonia con la Costituzione, prevedendo, con il limite della colpa grave per le condotte addebitabili agli agenti pubblici, i medesimi canoni valutativi fissati dall'ordinamento per gli altri tipi di responsabilità professionale. Ciò nell'ottica di impedire rallentamenti nello svolgimento dell'attività amministrativa e di incentivare, di contro, il celere esercizio della stessa.

Va tuttavia constatato che limitazioni o esclusioni della colpa grave, come quelle di recente introdotte (art. 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120), anche se in forma temporanea, comporteranno già nell'immediato, ma soprattutto se protratte nel tempo, il rischio concreto di un complessivo abbassamento della soglia di "attenzione amministrativa" per una gestione oculata delle risorse pubbliche.

Tale scelta - per la quale si auspica la prevista limitazione temporale - suscita perplessità, anche alla luce dell'esigenza di assicurare la tutela delle risorse rese disponibili nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, esigenza comunque

inderogabilmente imposta dagli artt. 81 e 97 della Costituzione e dai principi di effettività, equivalenza e leale cooperazione dell'ordinamento dell'Unione Europea.

Il corretto e attento utilizzo di tali risorse è indispensabile per la duratura ripresa economica del Paese.

Particolarmente significativo appare, in proposito, il recente Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione europea, laddove, in linea con le prescrizioni dell'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, chiarisce che gli Stati membri possono garantire una sana gestione finanziaria solo in presenza del contemporaneo ed effettivo rispetto di specifiche condizioni. È, infatti, ivi previsto che le autorità pubbliche devono agire in conformità della legge; che i casi di frode, di evasione fiscale, di corruzione, di conflitto di interessi o di altre violazioni del diritto, devono essere effettivamente perseguiti dai servizi responsabili delle indagini e dell'azione giudiziaria; che le decisioni arbitrarie o illegittime delle autorità pubbliche, comprese le autorità di contrasto, devono essere soggette a un effettivo controllo da parte di organi giurisdizionali indipendenti.

Proprio nel perseguimento di alcuni di tali obiettivi, di estrema rilevanza si appalesa il ruolo svolto dalla Corte dei conti in sede giurisdizionale, che, anche nel trascorso anno, in coerenza con gli ormai consolidati approdi della giurisprudenza, è stata particolarmente attenta ai fenomeni di distrazione di fondi pubblici nazionali e comunitari, facendo applicazione del principio secondo cui il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto – che può essere anche un privato – alla natura del danno e degli scopi perseguiti.

A tal riguardo sono state adottate numerose pronunce a carico di soggetti privati che, inseritisi temporaneamente nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione per la realizzazione di programmi di spesa, abbiano percepito contribuzioni indebitamente ovvero facendone un uso diverso da quello pianificato.

Particolarmente efficace è stata l'attività giurisdizionale, anche per l'accertamento di danni derivanti da condotte poste in essere da pubblici dipendenti in violazione dei principi di economicità, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa tutelati dall'art. 97 della Costituzione e declinati nel complesso sistema normativo anticorruzione vigente.

A tal proposito, appare tuttavia non più rinviabile un intervento normativo inteso ad estendere, pur con i dovuti adattamenti, lo stesso meccanismo di inconfirmità, previsto per le condanne penali (d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39), anche alle condanne impartite dalla giurisdizione contabile per lesioni gravissime cagionate all'erario in conseguenza di spreco di risorse pubbliche.

La provvista giurisdizionale della Corte dei conti comprende ulteriori competenze per giudizi attivati da soggetti diversi dal pubblico ministero. Infatti, oltre al contenzioso pensionistico pubblico, il codice di giustizia contabile, confermando un'antica attribuzione giurisdizionale, prevede i "giudizi ad istanza di parte", che costituiscono una categoria residuale, ma aperta, di giudizi che possono essere instaurati ad iniziativa di soggetti pubblici e privati, con l'unico limite che si verta nella materia della contabilità pubblica.

In merito a tale eterogenea categoria di giudizi, particolarmente interessanti risultano i recenti orientamenti delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione sui limiti operativi e sulla natura dei rapporti e delle situazioni giuridiche soggettive oggetto degli stessi. In tale ambito si auspica un intervento legislativo inteso ad enucleare ulteriori tipologie di

giudizi che si pongano come completamento e chiusura del sistema predisposto a tutela delle pubbliche finanze, nella consapevolezza che la Costituzione individua nella Corte dei conti la magistratura specializzata ed esclusiva nel campo della contabilità pubblica, avuto riguardo alla specificità della materia e alla peculiarità degli interessi e delle situazioni giuridiche soggettive sottese.

Passando alle funzioni espletate dalla Corte dei conti in sede di controllo, va rilevato che, in via prioritaria, le verifiche sull'andamento della finanza pubblica sono svolte dalle Sezioni riunite, attraverso le ordinarie attività di controllo sul ciclo di bilancio che esitano nei referti al Parlamento.

Nello scorso anno si sono intensificate le occasioni in cui la Corte, nell'esercizio della propria funzione ausiliaria, è stata chiamata a fornire elementi valutativi all'organo legislativo, in sede di audizione presso le Commissioni, con referti che hanno riservato particolare attenzione all'effetto delle numerose misure emergenziali sulla situazione della finanza pubblica italiana, anche in chiave prospettica.

In tali occasioni, la Corte ha rimarcato l'esigenza che il bilancio pubblico, oltre a farsi carico del soddisfacimento dei

fabbisogni di carattere sanitario, debba svolgere una funzione di adeguata compensazione della caduta di reddito del settore privato e debba puntare, attraverso una temporanea espansione del deficit, a sostenere la domanda e a prevenire l'abbattimento della capacità produttiva delle imprese, salvaguardando il più possibile il potenziale di crescita della nostra economia.

Rilevante è stata anche l'attività svolta dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato che ha proceduto a numerose verifiche di legittimità, di regolarità delle gestioni e di rispondenza dei risultati dalle stesse conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici, sia normativi che di indirizzo politico, al fine di stimolare i conseguenti processi di autocorrezione.

Di recente (art. 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) il legislatore, con il richiamo al controllo concomitante (art. 11, legge 4 marzo 2009, n. 15), ha ancor più valorizzato il controllo sulla gestione, con particolare riferimento alla verifica dell'attuazione dei principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale.

Il controllo concomitante sulla gestione viene svolto *ex post* in tempi quanto più ravvicinati rispetto alle fasi di

attuazione e di esecuzione dei progetti, al fine di pervenire a pronunce tempestive circa irregolarità gestionali, deviazioni da obiettivi e tempi di realizzazione degli interventi, consentendo in tal modo alle amministrazioni interessate sia di adottare le opportune misure correttive delle patologie riscontrate, sia di ricondurre l'azione amministrativa nell'alveo della legalità e dell'efficienza, anche in termini di un'efficace utilizzazione delle risorse stanziare.

Tale funzione, che investe tutte le articolazioni interne dell'Istituto, essendo il controllo sulle gestioni "patrimonio comune" di quasi tutte le sezioni di controllo, interessa innanzitutto la Sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, che funge in qualche modo da "catalizzatore" di tali competenze in un sistema tuttora imperniato sulla rilevanza dello Stato e delle sue risorse.

Il ruolo di ausilio della Corte dei conti nei confronti delle amministrazioni pubbliche si rivela, inoltre, sempre più indispensabile per la verifica dell'impiego delle ingenti risorse provenienti dall'Unione europea, mediante il monitoraggio dei programmi con riferimento alla qualità della spesa e alla tempestività della realizzazione dei singoli interventi.

In tal senso assumono significativo rilievo le indagini della Sezione affari comunitari e internazionali sulla gestione dei fondi europei e il coordinamento delle sue attività con quelle delle Sezioni regionali di controllo sui medesimi fondi.

Altrettanto proficua risulta l'attività svolta dalla Sezione per il controllo sugli enti: l'esame della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli enti e delle società partecipate, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, ha costituito oggetto di puntuale referto al Parlamento circa i principali profili gestionali, ponendosi in una posizione differenziata rispetto alla vigilanza governativa e ai controlli interni.

Persistente rilevanza riveste la tradizionale funzione del controllo preventivo di legittimità sugli atti delle amministrazioni statali, volto a verificare la conformità dell'agire provvedimentoale rispetto ai parametri di legalità. Particolarmente apprezzabili sono state le delibere in materia di contratti pubblici, laddove affrontano questioni relative alla sussistenza dei presupposti per derogare alla disciplina ordinaria, in applicazione della normativa emergenziale Covid-19, nonché le delibere attinenti ad affidamenti contrattuali diretti a società *in house*.

La necessità di una maggiore efficienza in settori di investimento strategici e trainanti dovrebbe incoraggiare l'adozione di interventi normativi intesi ad ampliare il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, il cui esito favorevole agevola una maggiore serenità ed equilibrio nell'esercizio dell'azione amministrativa in quanto elide l'elemento psicologico della responsabilità, pur nei limiti dei profili presi in considerazione in sede di controllo.

Con riferimento ai controlli sulla finanza regionale e locale, viene in rilievo l'attività svolta dalla Sezione delle Autonomie attraverso le due caratteristiche linee di intervento, quella del referto al Parlamento e quella del coordinamento delle Sezioni regionali di controllo.

Queste ultime esercitano il controllo finanziario sulle regioni, sugli enti locali e sugli enti del servizio sanitario nazionale, oltre a quello sul funzionamento del sistema dei controlli interni delle regioni e degli enti locali e alla funzione consultiva. Si tratta di attività pienamente coerenti con il vigente quadro costituzionale che non consente di demandare ad apparati dell'amministrazione centrale i controlli sulle autonomie territoriali, i quali vanno invece svolti dalla Corte dei conti in ragione della posizione di indipendenza e neutralità

della magistratura contabile, al servizio dello Stato-ordinamento, quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico nel suo complesso e della corretta gestione delle risorse (Corte cost., sentenze n. 39 del 2014 e n. 60 del 2013).

I controlli sui bilanci degli enti locali hanno particolare rilievo per contrastare gestioni contabili suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Costituzione) e per evitare che eventuali disfunzioni ricadano sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari.

Il controllo di regolarità contabile sui bilanci presenta caratteristiche ascrivibili al controllo di legittimità con peculiarità che lo avvicinano al sindacato giurisdizionale, tanto che le Sezioni regionali di controllo possono sollevare questioni di legittimità costituzionale - oltre che in sede di giudizio di parificazione e di controllo preventivo di legittimità - anche nel controllo relativo all'attuazione dei piani di riequilibrio e, in generale, nell'ambito del controllo finanziario sugli enti locali (Corte cost., sentenza n. 18 del 2019).

Assume, poi, un significativo interesse sul piano generale delle tutele giudiziarie la sottoposizione delle deliberazioni delle Sezioni di controllo alla giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, finalizzata alla tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, sia adespoti (e quindi di difficile giustiziabilità), sia inerenti a specifiche situazioni soggettive.

L'attenzione delle Sezioni regionali si è concentrata, anche nello scorso anno, su aspetti che hanno un diretto impatto sul tessuto socioeconomico territoriale. Mi riferisco, in particolare, alle analisi condotte sulla capacità di gestione dei fondi europei, ai controlli sulla gestione effettuati con riferimento alla realizzazione delle opere pubbliche, ma anche alla verifica sul rispetto dei tempi di pagamento, particolarmente importante in questo frangente, laddove i ritardi della pubblica amministrazione potrebbero incidere sfavorevolmente sul sistema delle imprese.

Nel concludere, vorrei evidenziare che, nel trascorso anno, sono state spesso avanzate, in sede di conversione di provvedimenti d'urgenza, proposte normative intese ad incidere sull'ordinamento e sulle funzioni della Corte dei conti,

allentando i controlli ovvero indebolendo la funzione di reintegro e di deterrenza che caratterizza la responsabilità amministrativa.

Ritengo, al riguardo, che sia imprescindibile che scelte legislative così delicate, incidenti nel sistema delle tutele delineato dalla Costituzione, debbano costituire oggetto di riflessioni e di dibattito nelle opportune sedi parlamentari a seguito dell'ordinario procedimento legislativo, anche tenendo conto della esperienza che, in merito, potrà fornire la stessa Corte dei conti che, come noto, deve essere previamente sentita, a Sezioni riunite, ogni qualvolta si voglia intervenire sulle sue attribuzioni.

L'ampiezza dei compiti assegnati alla Corte dei conti richiede, inoltre, l'intensificazione dell'autonomia dell'Istituto e una maggiore attenzione per le garanzie dei magistrati.

La prima esigenza ha trovato parziale riscontro, oltre che in affermazioni della stessa Corte dei conti in sede consultiva (SS.RR. delibera n. 1/2018/CONS.), che hanno determinato il rafforzamento della indipendenza dell'Istituto nei confronti del Governo, anche in taluni atti del Governo stesso (d.p.c.m. del 20 dicembre 2018) che hanno accentuato l'autonomia finanziaria e amministrativa della Corte.

La seconda esigenza richiede, da un lato, il completamento del processo di riforma dell'organo di autogoverno (istituito con carattere di provvisorietà dall'art. 10 della legge 13 aprile del 1988, n. 117) mediante la realizzazione di una omogeneità formale e sostanziale con i coesistenti organi delle altre magistrature; dall'altro, l'adozione di una più completa disciplina normativa dello *status* del magistrato contabile, anche con riferimento alla necessaria tipizzazione degli illeciti disciplinari.

La riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario, infatti, è posta a garanzia dell'indipendenza della magistratura e, per quanto attiene allo *status* del magistrato, non si deve determinare alcuna situazione di soggezione formale o sostanziale ad altri soggetti (Corte cost., sentenze n. 72 del 1991, n. 135 del 1982, n. 60 del 1969). Come Ella ci ha ricordato, Signor Presidente della Repubblica, *“quella alla Costituzione è l'unica fedeltà richiesta ai servitori dello Stato a tutela della democrazia su cui si fonda la nostra Repubblica”*.

Non va, tuttavia, dimenticato che, se da un lato l'autonomia e l'indipendenza che caratterizzano le funzioni della Corte dei conti e dei suoi componenti sono valori che devono essere tutelati, dall'altro è parimenti necessario che

l'attività del magistrato si svolga secondo i principi fondamentali che devono ispirare le sue attribuzioni: principi che si trovano consacrati nel codice deontologico del magistrato, che per tutti deve costituire un importante faro nello svolgimento delle funzioni.

In effetti, come più volte Ella ha ricordato, Signor Presidente della Repubblica, *“se la qualificazione professionale costituisce lo strumento che, per primo, caratterizza la magistratura nell'esercizio della sua fondamentale funzione, questa non può prescindere, anche a garanzia dell'imparzialità, da un profondo rispetto della deontologia professionale e da sobrietà nei comportamenti.”*

A tal riguardo, va certamente richiamata l'attenzione prestata dall'Istituto alla formazione, resa concreta con la recente istituzione della Scuola di Alta Formazione intitolata al compianto Presidente Francesco Staderini, che ha permesso di riunire in un unico polo l'attività formativa, rivolta a magistrati e funzionari, con la missione di diffondere la conoscenza, in particolare, della contabilità pubblica.

Sono convinto delle capacità professionali delle donne e degli uomini che lavorano per la nostra Istituzione e della non comune tensione etica che caratterizza il loro agire nell'espletamento dei propri compiti. A tal fine, ho intenzione

di improntare l'esercizio delle mie funzioni a un costante dialogo, che ritengo indispensabile per la realizzazione degli obiettivi di efficienza ed efficacia assegnati nelle diverse funzioni e sedi.

Ci attendono compiti impegnativi, a fronte dei quali può venirci in aiuto l'esempio di chi ci ha preceduto, in periodi ancora più bui, come quelli all'indomani dei grandi conflitti bellici. Dalle ceneri di una crisi democratica senza precedenti, i componenti dell'Assemblea costituente seppero ripensare un modello nuovo di convivenza e solidarietà, fondato sui valori universali e propri della nostra millenaria civiltà. Questo modello - particolarmente attuale nella declinazione dei principi fondamentali e dei diritti e dei doveri dei cittadini - è contenuto nella nostra Costituzione: occorre, ora più che mai, impegnarsi, tutti, affinché si concretizzi nelle nostre vite.

Signor Presidente della Repubblica, nel ringraziare per la fiducia accordatami con la mia recente nomina, ribadisco che è mio intendimento garantire il perseguimento, con energia e assoluta abnegazione, dei compiti che l'ordinamento conferisce alla Corte dei conti, in ossequio ai principi fondamentali che ispirano l'esercizio di pubbliche funzioni, ben scolpiti nella

nostra Costituzione, come il precipuo dovere, previsto dall'art. 54, di adempierle con "disciplina e onore".

Ringrazio tutti Voi per essere stati presenti oggi e per l'attenzione prestata.

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

